



## GLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI<sup>1</sup>

Anna Rita Azzurra Causio Master di II livello “*Ingegneria per le Pubbliche Amministrazioni?*” Facoltà di Giurisprudenza e Facoltà di Ingegneria, Università di Tor Vergata

Vincenzo Parente Master di II livello “*General Management della Pubblica Amministrazione (MPA)*” Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali, Università degli Studi di Salerno.

Revisione: Anna Petrucci – Area Regolazione e Formazione  
Mauro Draoli – Laboratorio Sperimentale CNIPA

Data: novembre 2007

---

<sup>1</sup> Il presente lavoro è stato svolto nell'ambito degli stage di formazione presso il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA). Esso è messo a disposizione anche al fine di raccogliere osservazioni ed ulteriori contributi al fine di valorizzare la collaborazione tra PP.AA., le Università e gli Enti di Ricerca.

## INDICE DEL DOCUMENTO

1. Gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni .....	4
2. Differenze tra accordi organizzativi ed accordi di programma .....	6
3. La natura giuridica degli accordi tra Pubbliche Amministrazioni.....	9
4. L'indagine sperimentale .....	11
5. Conclusioni.....	12
Bibliografia essenziale .....	14
Allegato A: Esempio di accordo.....	15

### *Abstract*

*Il frammentarsi nello Stato moderno delle funzioni e dei servizi e l'esigenza di garantire alle collettività interessate una presenza effettiva nell'assunzione delle decisioni attraverso gli enti di riferimento, hanno determinato la necessità di un sempre maggiore coordinamento tra enti pubblici.*

*L'art. 15 della legge n. 241/1990 costituisce la generalizzazione del principio dell'esercizio consensuale della potestà amministrativa, espressione a sua volta del principio di coordinamento definito quale svolgimento congiunto in collaborazione tra più enti pubblici di un'attività finalizzata ad uno scopo comune per il quale si accordano le funzioni e le competenze facenti capo alle singole amministrazioni.*

*In questo scenario si inserisce l'iniziativa del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) che ha come scopo l'individuazione dei modelli di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni e tra queste ed il Sistema della ricerca scientifica.*

*Il presente lavoro di ricerca, che si colloca all'interno di tale iniziativa, è stato svolto nell'ambito del Laboratorio sperimentale del Cnipa e nasce dall'osservazione del fenomeno della collaborazione nei suoi aspetti teorici e pratici, nel tentativo di evidenziarne i punti di forza e di debolezza. Il lavoro consiste nell'analisi della normativa e della giurisprudenza sul tema, affiancato dall'analisi, per quanto possibile sistematica, di casi di applicazione dell'istituto della collaborazione e dalla raccolta di opinioni ed esperienze da parte di alcuni protagonisti nella Pubblica Amministrazione e nel settore della ricerca scientifica in particolare.*

*Dal lavoro è emersa la frammentaria conoscenza dell'istituto la cui applicazione è ancora in via di perfezionamento ma anche la sua straordinaria forza di innovazione e semplificazione che ne lascia intuire la crescita nell'utilizzo e il successo.*

## Premessa

Le linee strategiche per la realizzazione di un sistema di *e-government* per l'anno 2007, emanate dal Ministro per le Riforme ed Innovazione nella Pubblica Amministrazione, suggeriscono, all'obiettivo strategico 5, di "adottare un approccio sistematico per la qualità e l'efficienza nella PA" tramite "la costruzione di una rete delle eccellenze e degli innovatori". Un impulso alla costruzione di tale rete è dato dalle collaborazioni fra le strutture nazionali e locali della Pubblica Amministrazione.

A tali strutture devono essere affidate missioni e attività per lo sviluppo dell'innovazione senza sovrapposizione di funzioni, con ruoli distinti e responsabilità ben definite e cooperanti.

Le attività connesse allo sviluppo dei processi di innovazione, anche in ragione della complessità della Pubblica Amministrazione e della rigidità delle regole che sono alla base dell'azione amministrativa, infatti, sono fortemente dipendenti dalla cooperazione di numerosi fattori ed organismi.

Nella realtà, molto spesso i soggetti attori del "cambiamento" hanno operato in una logica di "compartimenti stagni" senza convergere in una globale azione di sistema. Si tratta di organismi che hanno svolto attività rilevanti, ma che lasciati liberi di definire in piena autonomia gli obiettivi da raggiungere e le conseguenti modalità da adottare, hanno operato con una visione settoriale, producendo sovrapposizioni di funzioni e di ruoli ed assumendo compiti non sempre adeguati ad una produttiva e moderna logica organizzativa, gestionale, amministrativa e tecnica. Le attività sviluppate da questi organismi sono molteplici e vanno dalla sfera normativa a quella attuativa, dalla programmazione al monitoraggio, dalle sperimentazioni alla formazione dei pareri.

Si tratta di attività fondamentali per la *governance* dell'innovazione che vanno ricomposte in una matrice organizzativa che assegni alle singole strutture un insieme di funzioni omogenee evitando duplicazioni e sovrapposizioni. In questo ambito può risultare, altresì, decisiva la creazione di una rete di competenze scientifiche, tecnologiche e amministrative, finalizzata a consentire che le singole "eccellenze" producano un miglioramento generale della Pubblica Amministrazione "mettendo a sistema" le migliori pratiche.

Ciò può avvenire anche attraverso il coinvolgimento di Università, Centri di eccellenza, Centri di competenza e di ricerca, che ponendo a disposizione della Pubblica Amministrazione le proprie competenze specialistiche consentano a questa di sfruttare un enorme patrimonio di competenze scientifiche, definendo e scegliendo correttamente i mezzi più idonei al raggiungimento dei propri obiettivi strategici.

## 1. Gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni

Il presente lavoro di studio e ricerca è stato caratterizzato, inizialmente, da un approfondimento delle nuove forme convenzionali nell'esercizio dell'azione amministrativa, con particolare riferimento agli accordi tra pubbliche amministrazioni.

Fondamentale è stata l'analisi della giurisprudenza esistente in materia. Lo studio delle pronunce del Giudice Amministrativo, infatti, ha dato la percezione di quanto profondo sia l'impatto dello strumento degli accordi strumenti negli iter amministrativi.

Il referente normativo degli accordi tra Pubbliche Amministrazioni è costituito dagli artt. 27 legge n. 142/90 (ora confluito nell'art. 34 D.Lgs. n. 267/00) e 15 legge n. 241/90<sup>2</sup>. L'istituto in esame era già previsto in altre normative di settore, ma con l'entrata in vigore delle citate disposizioni si assiste alla generalizzazione degli accordi tra le pubbliche amministrazioni, tanto da far ritenere che essi costituiscano ormai uno strumento atipico di azione dei soggetti pubblici cui ricorrere, anche in assenza di una specifica previsione normativa, per l'esercizio di poteri amministrativi riconosciuti dalla legge.

Il nuovo modo di intendere l'azione amministrativa, non più come autoritativa e impositiva, vede i soggetti coinvolti operare con modalità diverse che suggeriscono scelte mediate inducendo il passaggio da un modello accentrato di amministrazione ad un modello policentrico.

La nuova visione dell'Amministrazione pubblica nella quale sono attribuite fette di autonomia a soggetti diversi dallo Stato, ha reso viepiù necessario l'utilizzo degli accordi come strumento di riduzione della complessità e di soddisfazione armonica di una pluralità di interessi.

Ed infatti, gli accordi tra pubbliche amministrazioni sono una categoria che comprende tutti gli strumenti di composizione negoziata degli interessi pubblici coinvolti. Essi sono definiti da autorevole dottrina "procedimenti di coordinamento infrastrutturale", attraverso i quali si tende a superare l'organizzazione gerarchica dei soggetti e degli interessi, senza dar vita ad un nuovo soggetto giuridico distinto dalle amministrazioni partecipanti.

Le finalità dell'accordo possono essere programmatiche, ma anche pianificatorie.

L'accordo tra pubbliche amministrazioni è strumento di preventiva cooperazione e composizione dei conflitti e di azione coordinata di più Amministrazioni per rendere l'azione amministrativa efficiente, efficace, razionale ed adeguata in ossequio al principio costituzionale di buon andamento e alle previsioni del diritto comunitario.<sup>3</sup>

La dottrina ha letto questo fenomeno, definito di "democrazia governante" e caratterizzato da un sistema di tipo stellare in cui si crea una complessa rete di vincoli e di rapporti giuridici, come la manifestazione del pluralismo istituzionale e la moltiplicazione dei centri di potere decisionale.

Alla luce di quanto sopra, emerge, innanzitutto, una fondamentale funzione di raccordo tra le diverse amministrazioni e di coordinamento delle loro azioni.

La rilevanza di tale profilo funzionale era già stata evidenziata nel 1987 dal Consiglio di Stato; infatti, in sede di parere formulato riguardo alle ipotesi di accordo di programma previste dalla allora vigente legislazione speciale, l'Adunanza Generale aveva definito gli accordi di programma come accordi organizzativi, in quanto "...ciascuna amministrazione autolimita ... la propria discrezionalità in vista di ottenere che la sua competenza si sviluppi in armonia con quelle parallele"<sup>4</sup>.

Più recentemente, sul tema è intervenuta anche la Corte dei Conti ritenendo che "le convenzioni fra amministrazioni pubbliche di cui all'art. 15 della l. 241 del 1990 costituiscono lo strumento per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e, pertanto, per comporre in un quadro unitario gli interessi pubblici di cui ciascuna Amministrazione è portatrice"<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> "Tale figura ha il dono di adattarsi "alle più svariate fattispecie possibili di patti, convenzioni o accordi tra soggetti pubblici", (così R FERRARA, *Gli Accordi di Programma*, CEDAM Padova, 1993, pag. 99).

<sup>3</sup> La norma fondamentale in materia di organizzazione ed attività amministrativa è contenuta nell'art. 97 della Costituzione, il quale, al primo comma, sancisce che "i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione". La principale attuazione a livello di legislazione ordinaria di tale canone costituzionale si rinviene nell'art. 1 della Legge n. 241 del 1990, così come modificata dalla legge n. 15 del 2005, ai sensi del quale "l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta dai criteri di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di trasparenza.....nonché dai principi di diritto comunitario".

<sup>4</sup> C.d.S., Ad. Gen., n. 7/87

<sup>5</sup> Corte dei Conti, Sez. Giur. Reg. Puglia, sent. N. 244 del 21.03.2003

L'altra fondamentale funzione è quella di semplificazione e snellimento dell'iter procedimentale: come è stato in più occasioni sottolineato dalla giurisprudenza, l'accordo di programma costituisce "uno strumento duttile di azione amministrativa preordinato, senza rigidi caratteri di specificità, alla rapida conclusione di molteplici procedimenti tutte le volte in cui il loro ordinario svolgimento richiederebbe l'espletamento di più subprocedimenti, indispensabili per la ponderazione di interessi pubblici concorrenti"<sup>6</sup>.

Un nuovo ed imponente impulso per l'introduzione e l'utilizzazione di strumenti consensuali per l'esercizio dell'azione amministrativa viene dalla riforma del Titolo V della Costituzione. Il novellato art. 120 c. 2 Cost. rappresenta un'esternazione del rilievo assunto dal principio di leale collaborazione. La norma citata, infatti, nel disciplinare le modalità dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo rispetto alle altre componenti della Repubblica, individua nel principio di sussidiarietà e in quello di leale collaborazione, i criteri ai quali la legge deve ispirarsi per disciplinare i rapporti tra amministrazione sostituita e sostituyente.

Questo paradigma, però, risulta funzionale non solo rispetto alla regolamentazione di questa particolare relazione, ma con più ampio respiro abbraccia l'insieme di tutti i rapporti esistenti tra pubbliche amministrazioni.

Questo punto è espresso dalla sentenza n. 303/2003 della Corte Costituzionale sez. VI, che per ovviare alla rigidità del sistema di separazione rigida delle materie fatto proprio dall'art. 117 Cost. afferma la vigenza a livello costituzionale del principio di sussidiarietà dinamica desumibile dall'art. 118 Cost. ed utile per individuare la titolarità e le corrette modalità di esercizio non solo delle potestà amministrative, ma anche delle potestà legislative ripartite tra gli enti pubblici di rilievo costituzionale.

La concezione procedimentale e consensuale della sussidiarietà si traduce nella necessità che il metodo del consenso trovi sbocco nella distribuzione delle competenze e delle risorse come nell'esercizio delle funzioni distribuite tra i diversi livelli di governo. Non tanto il principio di adeguatezza, quanto il principio di leale collaborazione segnano il solco rispetto al ritorno ad una concezione ispirata al criterio della prevalenza dell'interesse nazionale, oramai non più predicabile nel nuovo assetto costituzionale.

## 2. Differenze tra accordi organizzativi ed accordi di programma

Particolari sono i rapporti tra i referenti normativi degli accordi tra Pubbliche Amministrazioni: in particolare, si discute se gli artt. 15 L. n. 241/90 e l'art. 34 D.lgs. n. 267/00 facciano riferimento allo stesso istituto o se, tramite questi, il legislatore abbia inteso definire ipotesi differenti.

Occorre, infatti, precisare che la previsione dell'art. 15 della legge n. 241/90<sup>7</sup> è più ampia di quella dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/90, in quanto la legge 241 parla genericamente di accordi finalizzati alla disciplina in collaborazione di attività di interesse comune, senza specificare l'oggetto, delimitare la natura dei soggetti pubblici legittimati e delle procedure, limitandosi, quanto alla disciplina, ad operare un rinvio ai commi 2, 3, 5 dell'art. 11 della legge n. 241/90: si tratta dunque di accordi organizzativi, stipulabili da tutti i soggetti pubblici, su ogni materia di loro competenza<sup>8</sup>, senza procedure

<sup>6</sup> T.A.R. Lazio, sez. I, n. 62/95; C.d.S., sez. IV, n. 4206/01

<sup>7</sup> L'art. 15 della n. 241/90 recita: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, c. 2, 3 e 5".

<sup>8</sup> T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 16 marzo 2005, n. 612

predeterminate. L'art. 15 della n. 241/90, infatti, prevede che “anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14 della medesima legge, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, c. 2, 3 e 5”.

La forza dirompente di tale disposizione normativa emerge in una pronuncia del T.A.R. di Milano in cui si afferma che “l'accordo tra le amministrazioni interessate può considerarsi lo strumento più adatto a garantire una forma di coordinamento per il soddisfacimento del pubblico interesse e idonea a comporre in un quadro unitario gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Sulla base di tale considerazione risulta evidente la valenza generale rivestita dagli accordi organizzativi di cui al citato art. 15, in forza del quale gli enti pubblici possono "sempre" utilizzare lo strumento convenzionale per concludere tra loro accordi organizzativi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ..... per soddisfare interessi pubblici rimessi alle loro valutazioni.”.

Diversamente, l'art. 34 del D.lgs n. 267/00 prevede<sup>9</sup> una disciplina particolarmente dettagliata: fa riferimento a specifiche tipologie di interventi (definizione e attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento), individua quali amministrazioni possono far parte dell'accordo e ne scandisce il procedimento.

All'opinione di chi ritiene che le norme in questione riguardino istituti distinti, si contrappone la tesi prevalente, in dottrina e giurisprudenza<sup>10</sup>, che propende per un rapporto di specialità e non di

---

<sup>9</sup> L'art. 34 del D.lgs. n. 267/00 recita: “Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. 2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. 3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. 4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della Regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'*articolo 81 del D.P.R. 24 luglio*, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. 5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. 6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni. 7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella Regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali. 8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al Prefetto”.

<sup>10</sup> “L'istituto dell'accordo di programma, già previsto nel nostro ordinamento da alcune leggi speciali, è stato reso di generale applicazione dall'art. 15 della legge n.241/90 e dall'art. 27 della legge n.142/90. Il rapporto tra le due norme è un rapporto di genere a specie, assumendo gli **accordi organizzativi** di cui al citato art.15 una valenza generale e **gli accordi di**

incompatibilità, nel quale l'art. 15 della l. n. 241/90 rappresenta la figura generale degli accordi tra amministrazioni e l'art. 34 del d.lgs. 267/00 ne è una sottocategoria, con una peculiare caratterizzazione quanto ai soggetti (per lo più enti locali) e soprattutto dall'oggetto (opere pubbliche di una certa complessità e rilievo politico-sociale).

Dal rapporto di genere a specie deriva che la speciale disciplina dell'accordo ex art. 34 d.lgs. 267/00 deroga alla disciplina dell'art. 15 della l. n. 241/90, il quale quindi troverà applicazione solo in presenza di lacune dello stesso art. 34.

Entrambi gli articoli, comunque, si caratterizzano per il porsi come momenti di autolimitazione a monte rispetto alla successiva attività amministrativa di esecuzione dell'accordo: una fonte di regole che pur essendo il frutto di una sequenza procedimentale possiede come elemento caratterizzante quello del consenso.

Pur trovandosi, peraltro, i due istituti in rapporto di genere a specie, occorre segnalare che accordo di programma e accordi organizzativi assolvono ad una diversa funzione: i primi sono strumenti "direzionali" ad azione doverosa; i secondi sono strumenti caratterizzati da una maggiore libertà di contenuti e quanto all'adozione discrezionali.

Ciò fa sì che gli accordi ex art. 15 legge n. 241/90 siano dotati di maggiori potenzialità in un'ottica di semplificazione, ma implica anche che i due strumenti possano essere utilizzati contemporaneamente secondo quello che è lo schema tipizzato nella normativa in tema di programmazione negoziata.

Un profilo problematico che viene in rilievo nel rapporto tra i due articoli attiene, poi, alla giurisdizione.

L'art. 11 della legge n. 241/90, in tema di accordi tra Pubbliche Amministrazioni e privati, afferma la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, la quale, in virtù del rinvio operato dall'art. 15 al dettato dell'art. 11, comma 5, finisce per estendersi anche agli accordi tra Pubbliche Amministrazioni. Ci si è chiesti se con riferimento agli accordi di programma di cui all'art. 34 D.Lgs. n. 267/00 operi tale rinvio o se per questi valga l'ordinario criterio di riparto di giurisdizione.

Per l'orientamento maggioritario, fatto proprio, di recente, anche dal Consiglio di Stato, dal rapporto di specialità discende che la disciplina relativa al genus sia applicabile alla species per tutto quanto quest'ultima espressamente non preveda; con la conseguenza che, tacendo l'art. 34 D.Lgs. n. 267/00 in tema di giurisdizione, troverà applicazione il disposto dell'art. 15 l. n. 241/90.

Occorre, tuttavia, menzionare la presenza di una tesi minoritaria, che, negando che l'art. 11 costituisca matrice comune della figura degli accordi, conclude per la natura eccezionale della previsione dell'art. 11, comma 5 della legge n. 241/90 che quindi, come tale, non sarebbe estensibile alla fattispecie degli accordi di programma.

I sostenitori di questa tesi osservano, infatti, che se è vero che esiste un rapporto da genere a specie, è anche vero che l'art. 34 d.lgs. 267/00 contiene già in sé una disciplina compiuta, che non necessita di integrazione; pertanto, la giurisdizione andrà di volta in volta individuata in base al criterio della posizione giuridica fatta valere.

Un argomento forte a favore di questa tesi è quello che si fonda, inoltre, sulla considerazione che l'art. 15 l. n. 241/90 rinvia anche ad altri commi dell'art. 11 della stessa legge, che di certo sono

---

**programma** di cui all'art. 27 una sotto-categoria relativa ad un'individuata fattispecie "definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici" ( T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 16 marzo 2005, n. 612)

inapplicabili agli accordi (ad es., la norma che prevede il controllo sugli accordi sostitutivi, che non ha senso rispetto all'accordo di programma, dal momento che quest'ultimo è il presupposto per l'adozione di ulteriori provvedimenti).

Esaminando ora gli ulteriori aspetti della previsione normativa di cui all'art. 15 della legge n. 241/90, si evidenzia che la norma opera un rinvio ai commi 2, 3 e 5 dell'art. 11 della stessa legge.

Da una rapida disamina dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, appare subito evidente che non sono applicabili agli accordi né la norma sulla forma, né quella sui controlli per gli accordi sostitutivi di procedimenti.

Sono invece applicabili la norma sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (comma 5) e la disposizione che fa rinvio ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

La circostanza del mancato rinvio al comma 1 dell'art. 11 della legge n. 241/90, il quale prevede che l'accordo debba essere caratterizzato da un vincolo di scopo rispetto all'interesse pubblico, si spiega con l'inutilità del suddetto rinvio, visto che l'accordo interviene solo tra amministrazioni la cui attività è naturalmente deputata al perseguimento di interessi pubblici.

Inoltre, lo stesso art. 15 della l. n. 241/90, nell'affermare che lo strumento degli accordi può essere utilizzato dalle amministrazioni per le finalità istituzionali, opera un chiaro richiamo al vincolo di scopo.

Maggiori perplessità, invece, suscita il mancato richiamo al c. 4 dell'art. 11 della legge n. 241/90, in tema di recesso della Pubblica Amministrazione per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

La scelta del legislatore è stata interpretata in dottrina e in giurisprudenza in differenti accezioni.

Secondo una prima esegesi, il mancato rinvio al c. 4 dell'art. 11 della legge n. 41/90 non toglie che l'amministrazione, secondo il principio generale dell'inesauribilità del potere pubblico, possa sempre recedere dall'accordo, senza, peraltro, risentire dei limiti dei motivi sopravvenuti nel caso di recesso da accordo tra amministrazione e privati. La circostanza che non sia previsto un indennizzo a favore delle amministrazioni che subiscono il recesso trova inoltre fondamento nel fatto che l'art. 11, c. 4, della legge n. 241/90 è strutturato in modo tale da approntare una tutela al significativo affidamento che viene ingenerato nel soggetto privato a seguito dell'accordo. Analogo affidamento, invece, il legislatore non ha ritenuto si generi nel caso di accordi tra amministrazioni. Ciò nondimeno, se il provvedimento con cui l'amministrazione recede risulta illegittimo emergeranno profili di tutela risarcitoria.

Una seconda tesi non fa discendere dal mancato rinvio al comma 4 dell'art. 11 della legge n. 241/90 la possibilità per l'amministrazione di recedere illimitatamente, ma conclude, all'opposto, che l'accordo di programma è intangibile. Quindi, non residuerebbe alcuna facoltà per le Pubbliche Amministrazioni che hanno partecipato all'accordo di sottrarsi all'adempimento degli obblighi che da questo derivano, attraverso una sua demolizione unilaterale, salvo naturalmente il mutuo dissenso ovvero il ricorso giurisdizionale inteso a denunciare i vizi dell'accordo. Una conclusione di tale tipo, tuttavia, si pone in netto contrasto con il principio di inesauribilità del potere amministrativo.

### **3. La natura giuridica degli accordi tra Pubbliche Amministrazioni**

L'art. 15 legge n. 241/90, attraverso il rinvio al comma 2 dell'art. 11 della stessa, prevede l'applicabilità agli accordi dei principi del codice civile in materia di contratti e obbligazioni, in quanto compatibili.

Tale previsione riguarda anche gli accordi di programma ex art. 34 D.Lgs. n. 267/00 (Testo Unico degli Enti Locali-T.U.E.L.), in virtù del rapporto di genere a specie che li lega alla figura generale

contenuta nell'art. 15 della legge n. 241/90. Ci si è chiesti, dunque, se gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni possono godere di tutela civilistica ed, in particolare, dei rimedi tipici contro l'inadempimento contrattuale.

Preliminare alla soluzione del problema in esame è la questione della natura giuridica, privata o pubblica, di tali accordi.

Secondo i sostenitori della tesi privatistica, si è in presenza di accordi di natura negoziale retti dalla disciplina del codice civile, pur avendo un oggetto di natura pubblicistica. A sostegno di tale tesi si porta, innanzitutto, il rinvio normativo operato dall'art. 15 della legge n. 241/90 all'art. 11 della stessa legge.

Altro argomento, di natura testuale, si basa sulla lettera dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00 che adopera l'espressione "concordano l'accordo", indizio della natura contrattuale dell'istituto in esame. Un terzo argomento riguarda, più a monte, la possibilità che l'interesse pubblico sia oggetto di accordo; il contrario assunto, secondo cui l'esercizio della funzione pubblica sarebbe indisponibile (essendo il raggiungimento dell'interesse pubblico necessitato) è tuttavia superabile considerando che la Pubblica Amministrazione conserva comunque margini di disponibilità dell'interesse, quantomeno in ordine ai tempi, modi e mezzi di realizzazione.

Aderendo alla tesi privatistica, si dovrebbe concludere per l'esistenza di una posizione di diritto soggettivo in capo a ciascuna amministrazione nei confronti dell'altra circa l'attuazione dell'accordo, per cui tutti i provvedimenti violativi degli impegni assunti nell'accordo concreterebbero un inadempimento contrattuale. Ciò, in quanto, la discrezionalità della Pubblica Amministrazione inerte si esaurirebbe al momento dell'accordo, a seguito del quale rimane vincolata sulle posizioni che in questo si sono cristallizzate.

Di conseguenza, se un'amministrazione rifiutasse di adottare i provvedimenti concordati, l'altra potrebbe attivare tutte le forme di tutela previste dal codice civile nell'ipotesi di inadempimento: risoluzione per inadempimento, risarcimento del danno per inadempimento, eccezione di inadempimento, tutela in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c.

I teorici della tesi pubblicistica, attualmente maggioritaria, preferiscono, invece, parlare di contratti di diritto pubblico, sottolineando, innanzitutto, l'incompatibilità dell'attività funzionalizzata della Pubblica Amministrazione con il libero esercizio di attività negoziale.

Inoltre, il termine "accordo" al posto di "contratto" e il richiamo all'applicazione dei principi del codice civile, che non sarebbe altrimenti necessario, fanno intendere che non c'è identità di natura giuridica tra fattispecie negoziale e accordo: tanto, si dice, deve essere considerato dall'interprete nel ponderare l'applicabilità delle norme relative al contratto alle fattispecie degli accordi.

Negano, dunque, i sostenitori della natura pubblicistica, che dall'accordo possano discendere posizioni di diritto soggettivo rispetto all'adozione di determinati provvedimenti, in quanto le singole amministrazioni rimangono titolari di un potere pubblicistico.

Tale dottrina esclude, quindi, la possibilità per le parti di ricorrere ai rimedi privatistici in caso di inadempimento.

Così, ad esempio, nel caso in cui l'accordo di programma preveda che più amministrazioni debbano adottare provvedimenti, si nega che un'amministrazione possa avvalersi della eccezione di inadempimento e, dunque, rifiutarsi di adempiere ai propri impegni finché perduri l'inadempimento altrui.

Ciò in quanto, essendo preminente il perseguimento dell'interesse pubblico, la mancata adozione di altro provvedimento non può valere come fattore ostativo rispetto all'obbligo che l'amministrazione non inadempiente comunque adotti il provvedimento per il quale si era impegnata. Si ritiene, invece,

che qualora l'inadempimento si concreti nell'emanazione di un atto difforme rispetto a quello che l'amministrazione avrebbe dovuto emanare in base all'accordo, tale provvedimento potrà essere impugnato, in quanto viziato per eccesso di potere, dalle altre amministrazioni interessate.

Diversamente, in caso di ritardo nell'adozione dell'atto di ricezione dell'accordo da parte dell'amministrazione competente, sarà attivabile la procedura del silenzio-rifiuto<sup>11</sup>.

#### 4. L'indagine sperimentale

Dopo l'analisi del modello teorico e delle pronunce giurisprudenziali, si è proceduto alla fase di ricerca sul campo. Essa è consistita nelle seguenti attività:

1. lo studio sistematico degli accordi già conclusi da alcune pubbliche amministrazioni nel recente passato, individuando le fonti, l'oggetto e le finalità;
2. l'analisi sistematica degli statuti di alcuni Enti operanti nel settore della ricerca, quali Consorzi, Dipartimenti interuniversitari, Fondazioni, Università private;
3. in accompagnamento alle due attività di ricerca di cui sopra, alcune interviste a dirigenti e funzionari della P.A.

Sono stati esaminati diciotto accordi, di cui un terzo riguardanti il rapporto tra una P.A. ed una istituzione di ricerca. La maggior parte degli accordi fa espresso riferimento al dettato dell'art. 15 della legge n. 241/90. Non mancano, però, riferimenti all'art. 43 della legge n. 449/97 (recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), la cui portata risulta assai ampia in quanto permette di concludere accordi anche con soggetti privati per lo svolgimento di qualsiasi attività di interesse pubblico, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione e di realizzare maggiori economie. È sempre presente, inoltre, il riferimento alla normativa interna delle parti.

Hanno costituito metodo di accompagnamento alla ricerca interviste, non sistematiche, ad alcuni dirigenti e funzionari della P.A. e la partecipazione alla redazione degli accordi che il CNIPA ha concluso con il Centro Interdipartimentale per le Applicazioni della Televisione e delle Tecniche di Istruzione a Distanza (CATTID), relativo allo sviluppo delle attività sperimentali di un progetto europeo di formazione denominato "European Senior Civil Servant- ESCS" e sta per concludere con l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", in materia di trattamento del linguaggio<sup>12</sup>.

Dall'analisi degli accordi e dalle interviste effettuate sono emersi due elementi che sono principalmente percepiti come critici dai soggetti stipulanti l'accordo:

- la definizione dell'oggetto dell'accordo, considerato che l'art. 15 legge n. 241/90 non indica nulla al riguardo;
- le clausole riguardanti il contributo economico che una parte potrebbe versare all'altra nell'ambito dell'accordo di collaborazione.

Per quanto concerne il primo aspetto, è stata riscontrata una certa prudenza nell'includere "attività di servizio" quale oggetto delle collaborazioni, per il timore di violare le regole sulla scelta del contraente risultanti dalle norme sulla Contabilità di Stato. In ordine al secondo fattore di criticità, in molti accordi esaminati è stata rilevata la presenza di oneri economici ben definiti a carico di una parte senza che fosse prevista a carico dell'altra alcun obbligo di rendicontazione.

Altro fattore di criticità è stato rappresentato dalla esatta qualificazione giuridica dei nuovi organismi, spesso di natura associativa, operanti nell'ambito universitario o della ricerca (Consorzi

<sup>11</sup> T.A.R. Liguria, n. 52/01

<sup>12</sup> In allegato si propone uno schema di accordo.

universitari, Centri interdipartimentali ovvero Fondazioni). Pertanto, si è proceduto all'analisi degli statuti, degli atti costitutivi e dei regolamenti interni. Scopo di tale analisi è stato quello di verificare caso per caso la possibilità di concludere un accordo organizzativo oppure di ricorrere a strumenti contrattuali alternativi. La necessità di tale passaggio è stata evidente se si tiene conto che solo raramente la legge definisce espressamente un Ente come pubblico.

L'unico metodo ritenuto valido per accertare la pubblicità di un ente è quello di guardare al suo regime giuridico, cioè al complesso di norme e di principi che ne regolano l'esistenza, l'attività e l'inserimento nella struttura pubblica.

I criteri che permettono di qualificare un ente come pubblico sono:

- la qualificazione dell'ente come pubblico da parte della legge;
- la partecipazione dello Stato alle spese di gestione;
- la partecipazione dello Stato finalizzata alla nomina e alla revoca dei titolari degli organi direttivi e all'amministrazione dell'ente;
- l'esistenza di ispezioni e di accertamenti sulla regolarità della gestione;
- il controllo da parte della Corte dei Conti sull'attività degli enti che ricevono.

## 5. Conclusioni

La Pubblica Amministrazione, soprattutto perché soggetto fornito di una capacità giuridica generale, può alternativamente scegliere con una certa libertà fra strumenti privatistici e moduli pubblicistici, i quali si configurano come alternativi e fungibili, purché sia fatto salvo il rispetto del principio di legalità.

L'art. 15, c.1, della legge n. 241/90 è nella sua formulazione così generico da configurarsi come una norma "in bianco". Esso sembra portare alle più estreme conseguenze un'importante tendenza evolutiva dell'ordinamento positivo ossia a profilare il rapporto tra norme di attribuzione del potere e i successivi regolamenti negoziali di interessi pubblici all'insegna di una straordinaria libertà, risultando coerentemente rimesso al prudente apprezzamento discrezionale dei soggetti pubblici ogni pur necessaria valutazione sia in ordine all'an (e cioè in merito all'opportunità di pervenire ad un accordo di collaborazione), sia in relazione al quomodo dell'accordo stesso (e, quindi, in ordine alla concreta determinazione delle clausole negoziali che sostanziano il contenuto di un certo accordo).

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, l'ampiezza della dizione e la natura dell'art. 15 legge n. 241/90 costituiscono elementi sufficienti per ritenere, quanto meno in astratto, utilizzabile lo strumento dell'accordo da parte di ogni soggetto qualificabile, in termini sostanziali e non meramente formali, amministrazione pubblica.

A quest'ultimo riguardo, a livello teorico, non paiono sussistere ostacoli generali all'utilizzo di una nozione ampia, anche con riferimento agli organismi di diritto pubblico. Invero, le esigenze poste a fondamento dell'istituto dell'accordo suggeriscono in generale, di evitare l'utilizzo di schemi e soluzioni eccessivamente rigide e formalistiche.

Riguardo all'oggetto, la genericità dell'art. 15 legge n. 241/90 può far sì che, in linea di principio, siano regolamentate con una collaborazione anche attività che potrebbero essere oggetto di affidamento di un servizio ad un privato, che sono normalmente affidati tramite le procedure di selezione definite dal Codice degli appalti. Lo stesso Consiglio di Stato, in una decisione inerente la delimitazione oggettiva dell'art. 15, ha affermato che "le attività di interesse comune" ben possono riguardare attività

materiali da svolgere nell'espletamento di un pubblico servizio e direttamente in favore della collettività.”(C.d.s. sez. VI, 08 aprile 2002, n. 1902).

In tale quadro, la comunione di interessi che è alla base degli accordi di collaborazione tra amministrazioni previsti dall'art. 15, l. n. 241/90, rende inapplicabili, per la conclusione degli stessi accordi, le regole sulla scelta del contraente risultanti dalle norme sulla Contabilità di Stato (Consiglio di Stato I, 17 aprile 1996, n. 3670).

Ancora, il Consiglio di Stato ribadisce che gli accordi organizzativi non costituiscono evento elusivo dell'evidenza pubblica, in quanto l'economicità di un siffatto sistema convenzionale è pur sempre uno dei criteri che regolano l'azione amministrativa (Consiglio di Stato, sez V, 22 nov. 1996, n.1396).

Il ricorso allo strumento del convenzionamento diretto, dunque, ponendosi come strumento alternativo alle procedure ad evidenza pubblica non costituisce elusione delle regole in materia di concorrenza, ma per non incorrere nella violazione dei principi che regolano la materia, l'affidamento del servizio deve poter avvenire senza alcun corrispettivo e con la previsione del semplice rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del servizio.

L'introduzione nell'accordo di una clausola che prevede la corresponsione di una determinata somma di denaro, ha consigliato alla maggior parte delle PP.AA. che hanno attivato tale tipo di accordi la previsione di una specifica rendicontazione in ordine al suo utilizzo. La rendicontazione serve a fugare la possibilità o anche solo il dubbio che uno dei due Enti tragga un vantaggio economico non legittimo o non riconducibile all'attività svolta nel comune interesse. La giurisprudenza corrente legittima, nell'ambito degli accordi ex art. 15 l. 241/90, anche il ricorso a “preventivi fondati su parametri oggettivi di costo” per determinare la somma da stanziare come rimborso spese”, ( T.A.R. Lombardia Milano, sez III, 16 marzo 2005, n. 612) con ciò rafforzando la tesi suesposta.

Lo strumento fornito alle PP.AA. dall'articolo 15 della legge n. 241/90, è prezioso ed irrinunciabile. Attua una semplificazione notevole, apre alla cooperazione, può ridurre i costi e favorire la crescita a livello scientifico e di innovazione tecnologica delle PP.AA.. Gli accordi sono, infatti, strumento di preventiva cooperazione e composizione dei conflitti e di azione coordinata di più Amministrazioni per rendere l'azione amministrativa efficiente, efficace, razionale ed adeguata in ossequio al principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità sancito dall'art. 97 della Costituzione ed ai principi generali cui deve ispirarsi l'azione amministrativa.

## Bibliografia essenziale

- [1] AA.VV., Commentario alla legge sul procedimento amministrativo, a cura di SOLVEIG COGLIANI, CEDAM Padova, 2007
- [2] CARINGELLA F., Corso di diritto amministrativo, Giuffrè editore 2004;
- [3] CIMELLARO A. e FERRUTI F., La nuova conferenza dei servizi e gli accordi di programma, Maggioli editore, Rimini 2005;
- [4] FERRARA R, Gli Accordi di Programma, CEDAM, Padova, 1993;
- [5] FORLENZA O., Disciplina dell'azione amministrativa: dalla legge 241/90 alla legge 15/05 e il d.l. 35/05, scritti CEIDA, 2005;
- [6] JANNELLI A., CASAGRANDE C., BOFFANO A., Note Tecniche su Intese Interregionali ex art. 117, comma 8, della Costituzione in [www.issirfa.cnr.it](http://www.issirfa.cnr.it)
- [7] LANAIA M.T., I rapporti tra accordi di programma ex art. 34 d.lgs. 267/00, accordi tra amministrazioni ex art. 15 L. 241/90 e conferenza dei servizi, in [www.amministrazioneincammino.com](http://www.amministrazioneincammino.com);

## Allegato A: Esempio di accordo

### ACCORDO DI COLLABORAZIONE

#### TRA

L'Amministrazione Alfa , in prosieguo denominata ....., con sede legale in ....., Via..... n. ...., c.f. n....., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ....., per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede ....., a quanto segue autorizzato con delibera del consiglio di amministrazione in data....

#### E

L'Amministrazione Beta, con sede legale in via....., c.f....., qui di seguito denominata....., in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*

(di seguito indicate come “le Parti”)

#### PREMESSA

VISTA la legge n. 341 del 19 novembre 1990 recante Riforma degli ordinamenti didattici universitari;

VISTO lo Statuto dell'Amministrazione Alfa;

VISTO il decreto legislativo istitutivo dell'amministrazione Beta;

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Alfa è un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti ed Enti extra-universitari pubblici o privati;

CONSIDERATO che l'amministrazione Beta ha quale scopo istituzionale quello di promuovere la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, la dematerializzazione delle documentazioni amministrative e l'informatizzazione delle normative vigenti;

CONSIDERATO che l'amministrazione Beta intende promuovere programmi di attività culturali nel settore della.....;

CONSIDERATO che le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

(Premesse)

1. Le premesse e ogni documento allegato alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

ART.2

(Oggetto)

1. Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo nel campo della..... come da “Programma di lavoro”.
2. Il suddetto “Programma di lavoro” è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  - a) .....
  - b) .....
  - c) .....
  - d) .....
  - e).....
3. L'aggiornamento del “Programma di lavoro” di cui al comma precedente, a seguito di esigenze sopravvenute, che non comportino una revisione sostanziale dello stesso è concordato tra le parti.
4. Eventuali revisioni sostanziali del “Programma di lavoro” saranno definite con atti aggiuntivi al presente accordo.

ART.3

(Obblighi delle Parti)

1. L'Amministrazione Alfa metterà a disposizione le proprie competenze e le professionalità, nonché le risorse e/o i locali per lo svolgimento delle attività di comune interesse.
2. L'Amministrazione Beta si impegna a fornire il supporto delle proprie competenze tecnico-giuridiche nonché i materiali e la documentazione raccolta in materia.
3. Ogni attività prevista nel presente accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento dell'Amministrazione Alfa e dell'Amministrazione Beta.

4. Le attività del Programma potranno formare oggetto di accordi di collaborazione tra ciascuna delle Parti, altri Enti per tesi di laurea e tirocini formativi di cui le Parti si impegnano a darsi reciprocamente tempestiva notizia

Art.4

(Comitato tecnico scientifico)

1. Per il raggiungimento dei fini di cui alla presente convenzione è costituito un Comitato tecnico-scientifico paritetico, composto da quattro membri (due per ogni Parte), designati, rispettivamente, dal legale rappresentante dell'Amministrazione Alfa e dal legale rappresentante dell'Amministrazione Beta.
2. Il Comitato tecnico-scientifico svolge funzioni di indirizzo delle attività previste dal Programma di lavoro e di valutazione dei risultati ottenuti.
3. Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce con cadenza semestrale, alternativamente, presso le sedi delle Parti.

Art. 5

(Referenti)

1. I responsabili designati dalle parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:
  - a) per l'Amministrazione Alfa....;
  - b) per l'Amministrazione Beta.....;
2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.
3. I responsabili formuleranno con cadenza *semestrale* un rapporto relativo alle attività svolte.

ART. 6

(Responsabilità)

1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.
2. Ciascuno dei contraenti garantisce:
  - a) una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per i danni che il proprio personale potrà causare nell'espletamento delle attività presso terzi;
  - b) una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale.

3. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 7

(Oneri)

1. Ogni parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici gravanti sulla medesima in conseguenza delle attività per la realizzazione del Programma.

ART. 8

(Attività speciali)

1. Qualora siano individuate dai Referenti di cui all'art. 5, "Attività speciali" non previste nel Programma, le medesime "Attività", possono essere inserite, ai sensi dell'art. 2 comma 3, in appositi Atti aggiuntivi al presente Accordo. Negli Atti aggiuntivi di cui al comma 1 sono, altresì, disciplinate le modalità, i metodi e le risorse necessarie per l'attuazione delle "Attività speciali" in essi individuate.

ART. 9

(Utilizzo del logo)

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
2. In particolare, il logo dell'Amministrazione Alfa e quello dell'Amministrazione Beta potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.
3. L'utilizzazione del logo dell'Amministrazione Alfa e dell'Amministrazione Beta, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.

ART. 10

(Risultati)

1. I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà dell'Amministrazione Alfa e dell'Amministrazione Beta, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali.
2. I dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.

3. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto – in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

#### ART. 11

(Informativa trattamento dati)

1. Ai sensi di quanto previsto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.
2. Ai sensi del T.U. sopra citato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.
3. Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

#### ART. 12

(Durata)

1. Il presente accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, ha la durata di ventiquattro mesi e potrà essere rinnovato con atto aggiuntivo che richiami gli stessi contenuti e termini riportati nel presente accordo, previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

#### ART. 13

(Recesso)

1. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di un mese. La parte che esercita tale facoltà deve, contestualmente, comunicare se intende recedere anche dagli accordi attuativi in corso.

#### ART. 14

(Foro competente)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.